



**A. M. A. T.**

*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO**

**Contenzioso ex dipendenti C.T.P.**

L'anno duemilauno, il giorno 2 (due) del mese di agosto, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Enzo MANCO

PRESIDENTE

2. Domenico ABRESCIA

VICE PRESIDENTE

**CONSIGLIERI**

3. Carlo BOSCHETTI

4. Alberto MESSINESE

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA

7. Massimiliano RUSSO

8. Antonio RANUCCI

9. Francesco IPPOLITO

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Rochira Cosimo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## **Il Direttore, d'intesa con il Capo Area Legale, riferisce quanto segue:**

In data 20/07/2001 è stato esperito il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., a seguito di singole richieste di convocazione inoltrate dai dipendenti Clarelli Domenico, Manco Antonio, Mazza Ciro, Perrucci Euprepio, Muscetta Pietro, Vizzielli Francesco, Liuzzi Vincenzo, Pepe Nicola, Vito Romano, Solito Vittoriano, Russi Giuseppe, Cafaro Francesco, Di Fonzo Mario, Bellini Luca, Mongelli Sandro e Mignozzi Fernando, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Fornaro e Rossella Spinosa.

Si precisa che Clarelli Domenico ha richiesto il tentativo di conciliazione in quanto intende agire perché sia accertato e dichiarato il suo diritto a percepire la somma di £ 28.021.485, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di differenze retributive non corrisposte sino al 30/04/2001, per l'illegittima applicazione della disdetta degli accordi aziendali, intervenuta con deliberazione n° 45/1997, conformemente a quanto deciso con dispositivo della Corte di Appello - Sezione Lavoro in data 28/03/2001.

Per quanto attiene, invece, i dipendenti Manco Antonio, Mazza Ciro, Perrucci Euprepio, Muscetta Pietro, Vizzielli Francesco, Liuzzi Vincenzo, Pepe Nicola, Vito Romano, Solito Vittoriano, Russi Giuseppe, Cafaro Francesco, Di Fonzo Mario, Bellini Luca, Mongelli Sandro e Mignozzi Fernando hanno richiesto il tentativo di conciliazione in quanto intendono agire perché sia accertato e dichiarato: a) l'inapplicabilità nei loro confronti della disdetta degli accordi aziendali, intervenuta con deliberazione n° 45/1997; b) il diritto alle differenze retributive rivenienti dalla mancata corresponsione delle voci retributive, oggetto della disdetta di cui al precedente punto; c) il diritto al risarcimento del danno ex art. 1223 e 1224 c.c.; d) la conseguente condanna dell'AMAT alla disapplicazione, nei loro confronti, della disdetta degli accordi aziendali, nonché al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive, interessi, rivalutazione e risarcimento del danno.

I dipendenti in oggetto sono stati assunti nel 1997, con decorrenze diverse a partire dal 1° giugno 1997, dall'AMAT a seguito di un Protocollo d'Intesa intervenuto tra l'Azienda ed il C.T.P. in data 24/07/1996, alla presenza del Presidente della Provincia di Taranto, in virtù del quale l'AMAT si impegnavo ad assumere n° 22 conducenti di linea provenienti dal C.T.P. e, quest'ultimo, rinunciava ad opporsi alle richieste dell'AMAT di ottenere la concessione dei servizi di linea sui percorsi Taranto-Leporano centro e Taranto-Statte.

Il suddetto accordo prevedeva che il personale del CTP avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite presso il Consorzio ed avrebbe acquisito: "il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al momento del trasferimento"; veniva, altresì, previsto che il T.F.R. accantonato dal C.T.P. per ciascun dipendente sarebbe stato trasferito all'AMAT.

L'AMAT, con deliberazione n° 45 del 21/03/1997, aveva disdettato tutti gli accordi aziendali economici e normativi relativamente ai nuovi assunti; si precisa che si trattava di accordi senza previsione di termine e, come tali, legittimamente disdettabili unilateralmente.

All'atto delle assunzioni dei dipendenti in oggetto, avvenute dal 1° giugno 1997 in poi, l'AMAT ha applicato agli stessi il trattamento normativo ed economico riveniente dalla contrattazione nazionale, precisando che qualora il dipendente avesse percepito un miglior trattamento economico presso il C.T.P., gli sarebbe stato corrisposto un assegno ad personam per la relativa differenza: quest'ultima previsione rappresentava una condizione di miglior favore per il dipendente, condizione riveniente dal Protocollo d'Intesa del 24/07/1996.

Per i lavoratori assunti veniva previsto il "patto di prova".

Con ricorsi notificati all'AMAT durante l'anno 1998, i dipendenti Clarelli Domenico, Zaccaria Costanzo, Ettore Cosimo, D'Andria Gianfranco, Palmisano Giuseppe, Pignataro Leonardo, Todaro Cosimo, Scardigno Mario, Farella Giuseppe e Sinisi Francesco hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro, eccependo l'inapplicabilità della disdetta degli accordi aziendali nei loro confronti, in quanto, nella fattispecie, non si trattava di "nuove assunzioni", bensì di "ricorso alla mobilità interaziendale".

I giudizi proposti da Clarelli Domenico, Zaccaria Costanzo, Ettore Cosimo sono terminati con sentenze, emesse dal Dr. Cosimo Magazzino, di rigetto della domanda; i giudizi proposti da D'Andria Gianfranco e Palmisano Giuseppe con sentenze, di rigetto, emesse dal Dr. Vito Voza.

I giudizi proposti da Pignataro Leonardo e Todaro Cosimo, pendono dinanzi alla Dr.ssa Palma e saranno discussi all'udienza del 29/01/2002, mentre i giudizi proposti da Scardigno Mario, Farella Giuseppe e Sinisi Francesco pendono dinanzi al Dr. De Napoli e saranno discussi all'udienza del 23/03/2004.

Clarelli Domenico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Fornaro e Rossella Spinosa, cui in sede di discussione del ricorso è stato affiancato anche l'Avv. Francesco De Feis, ha proposto



appello avverso la sentenza n° 658, emessa il 24/02/1999, depositata in data 06/03/2000, dal Dr. Cosimo Magazzino.

La Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha accolto l'appello proposto dal Clarelli, con sentenza n°34 del 28/03/2001, depositata in data 04/06/2001 e notificata, ad ogni effetto di legge, in data 02/07/2001.

La suddetta sentenza n° 34/2001 ha dichiarato l'inapplicabilità nei confronti del Clarelli della disdetta degli accordi aziendali, normativi ed economici, di cui alla deliberazione n° 45/1997, con il riconoscimento, in favore dello stesso, "dei trattamenti economici e normativi, e corrispondenti miglioramenti, rivenienti dalla contrattazione aziendale a far data dal momento del suo trasferimento".

In esecuzione della suddetta sentenza, l'AMAT sta applicando al Clarelli, con decorrenza 1° aprile 2001, il trattamento economico e normativo riveniente dagli accordi aziendali, oggetto della disdetta di cui alla deliberazione n° 45/1997.

In data 20/07/2001, dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, il sottoscritto, giusta delega a firma del Presidente, ha rappresentato l'Azienda nelle procedure conciliative di cui alla presente relazione, assistito dall'Avv. Olimpia Cimaglia, ed ha proposto, giusta indicazioni ricevute, di transigere le vertenze alle seguenti condizioni:

**A)** Clarelli Domenico: pagamento delle differenze retributive sino al 31/03/2001 nella misura del 30% del dovuto, a mero titolo transattivo;

**B)** Manco Antonio + 14: a) riconoscimento del trattamento normativo ed economico rivendicato con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli atti di transazione; b) pagamento delle differenze retributive pregresse in misura del 30% del rivendicato, con rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria.

Per quanto attiene alla vertenza Clarelli, i legali dello stesso hanno contestato la proposta ed è stato redatto un verbale di mancata conciliazione; pertanto il Clarelli intraprenderà il giudizio per ottenere quanto richiesto.

Per quanto attiene, invece, alle altre vertenze, gli Avv.ti Spinosa e Fornaro, pur confermando le rivendicazioni, hanno dichiarato che i lavoratori potrebbero accettare una conciliazione delle vertenze con rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria sulle somme debende ed una riduzione della sorte capitale in misura del 10%, massimo 15%, oltre il pagamento delle spese legali.

A questo punto è stato chiesto un rinvio per poter relazionare al C.d.A. e la riunione è stata aggiornata al 7 settembre p.v.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, ritengo sia opportuno proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n° 34/2001 emessa, nella controversia Clarelli c/ AMAT, dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in data 28/03/2001, depositata il 04/06/2001 e notificata al procuratore costituito in giudizio in data 02/07/2001, poiché la sentenza non appare correttamente motivata.

Per quanto attiene, invece, le ulteriori vertenze esaminate (Manco Antonio + 14), si allegano i conteggi relativi alla eventuali differenze retributive, sino al 31/03/2001 o alla data di cessazione del rapporto di lavoro con l'AMAT, ove precedente, dovute ai lavoratori qualora si dovesse decidere di proseguire nel tentativo di comporre bonariamente le controversie in atto.

Relativamente agli altri agenti assunti dall'AMAT a seguito dell'accordo sottoscritto in data 24/07/1996, si precisa quanto segue.

A) Zaccaria Costanzo ed Ettore Cosimo: in data 31/07/2001 sono stati notificati all'Avv. Cimaglia, procuratore dell'Azienda costituito in giudizio, ad istanza dei lavoratori, difesi dagli Avv.ti Fornaro e Spinosa, i ricorsi in appello avverso le sentenze n° 659/1999 e n°657/1999, entrambe emesse in data 24/02/1999, depositate in data 06/03/2000.

Si evidenzia che i ricorsi in appello sono stati depositati presso la Cancelleria della Corte di Appello in data 19/04/2001, vale a dire oltre i termini di legge.

E' stata fissata l'udienza del 28/11/2001 per la discussione degli appelli.

B) D'Andria Gianfranco e Palmisano Giuseppe: a tutt'oggi non sono stati notificati, ad istanza dei lavoratori, ricorsi in appello avverso le sentenze, di rigetto della domanda, n°781/1999 e n°775/1999, emesse in data 01/03/1999 e depositate in data 08/06/2000.

C) Castellano Giuseppe: aveva notificato, in data 24/03/2000, ricorso e pedissequo verbale di udienza, con il quale il Giudice, dato atto del mancato rispetto del termine minimo di trenta giorni tra il giorno della notifica del precedente ricorso all'AMAT e la data dell'udienza, autorizzava il ricorrente a rinnovare la notifica del ricorso all'AMAT, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 02/05/2001: oggetto del contendere la violazione del verbale di intesa del



24/07/1996.

Sta di fatto che il Castellano, con nota raccomandata del 10/05/2000, prot. aziendale n° 4490 del 15/05/2000 a firma dell'Avv. Vito Basile, nonché dello stesso Castellano, ha dichiarato di "rinunciare all'azione" proposta; all'udienza del 02/05/2001, sono comparsi i legali rappresentanti dell'AMAT e del CTP ed il Castellano ha precisato che intendeva rinunciare all'azione nei confronti del CTP, ma che revocava tale rinuncia nei confronti dell'AMAT.

I legali delle due Aziende hanno rilevato che la rinuncia all'azione, vertendosi in ambito sostanziale e non processuale, non ha bisogno di formale accettazione, in quanto ha già raggiunto i suoi effetti, con la ricezione della stessa; ad ogni buon conto i legali rappresentati delle due Aziende hanno espressamente accettato la rinuncia.

La causa è stata rinviata all'udienza del 30/01/2002, fatti salvi i diritti di prima udienza per l'AMAT.

Per una disamina complessiva della situazione, si allegano anche i conteggi relativi a Castellano Giuseppe.

**D) Camassa Giuseppe, Malorgio Francesco e Sansevrino Orazio:** ad istanza del Camassa, assistito dall'Avv. Raffaele Malandrini, è pervenuta all'Azienda la convocazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto per il giorno 26/10/2000, per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ma l'Azienda non è comparsa. Non si hanno notizie, ad oggi, di ulteriore seguito delle vertenze.

Si rileva che il Camassa è, tuttora, alle dipendenze dell'Azienda, mentre per Malorgio e Sansevrino il rapporto di lavoro con l'AMAT S.p.A. è cessato per cambio azienda.

Si allega prospetto riepilogativo (all. n° 3), corredato delle schede dei conteggi inerenti le somme relative alle differenze retributive eventualmente dovute.

F/to : Il Capo Area Avv. Olimpia Cimaglia

F/to : Il Direttore Ing. Giovanni Matichecchia

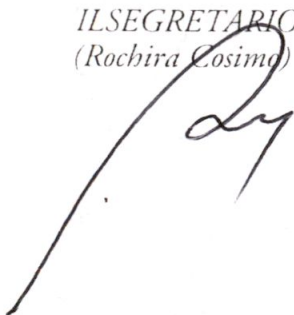
#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- a voti unanimi

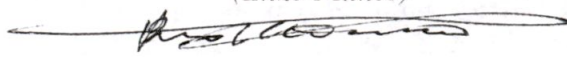
#### DELIBERA

- di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello n° 34 del 28/03/2001, favorevole al dipendente Clarelli Domenico, depositata in data 4/06/2001 e notificata in data 02/07/2001;
- di esperire un tentativo di risoluzione transattiva delle controversie in atto con riguardo ai dipendenti le cui azioni giudiziarie siano ancora in essere (agenti: Clarelli, Manco, Mazza, Perrucci, Muscetta, Vizzielli, Liuzzi, Pepe, Romano, Solito, Russi, Cafaro, Di Fonzo, Bellini, Mongelli, Mignozzi, Pignataro, Todaro, Scardigno, Farella, Sinisi, Camassa, Castellano);
- di dare mandato al Presidente per ciò che concerne la definizione della misura percentuale dei crediti vantati dai dipendenti (allegato 3) sulla base della quale poter definire transattivamente le vertenze di cui al precedente comma.

IL SEGRETARIO  
(Rochira Cosimo)



IL PRESIDENTE  
(Enzo Manco)







20 LUG. 2001

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
Direzione Provinciale del Lavoro  
TARANTO

PER COPIA CONFORME

DIRETTORE

(Dr. Antonio Marcegaglia)

Responsabile Servizio Provinciale Lavoro

Dr. Roberto SOLITO



AD. n. 1

PROCESSO VERBALE DI:

TOTALE  
PARZIALE  
MANCATA

CONCILIAZIONE

L'anno 2001 il giorno 20 del mese LUGLIO, dinanzi alla Commissione

Provinciale di Conciliazione di Taranto così composta:

1. PRESIDENTE ..... Dott. Roberto SOLITO
2. RAPPRESENTANTE DATORI DI LAVORO: Ing. Corrado Lombardi (UPA)
3. RAPPRESENTANTI LAVORATORI: Ing. Tommaso Luminis (CGU)

È stato esperito il tentativo di conciliazione relativo alla controversia di lavoro promossa da  
CLARELLI Domenico con istanza del 22/5/2001

nei confronti AMAT

avente per oggetto: differenza retributiva delle date di possesso  
de CTP all'AMAT

Sono presenti:

1) Ing. CLARELLI Domenico identificato con .....  
A2207258V assistito da ..... Spinoza e Fomara

2) Ing. Michele Luminis identificato con .....  
assistito da ..... Giuseppe Cusella



POSIZIONE DEL LAVORATORE

La Spina clinica iniziava da controp.  
relativa alle nuove contrattate si fu di riflesso  
la decisione rilevata rispetto alle vecchie indicate e  
interfatta per il calcolo delle nuove indicate nell'art. 410

POSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO

L'AMAT non produce alcun controp. Evidentemente  
che la presente contrattazione è collegata a un controp.  
non più complessivo che interessa più lavoratori e che  
L'AMAT intende definire transattivamente con enter apert.  
contiene gli importi richiesti nel premium.

ESITO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

L'AMAT si dichiara disponibile ad offrire le  
somme del 30% quanto agli emendati, e verso  
tributo transattivo, precisando che il trattamento  
economico e umanitario deve essere della data e  
regolato dalla sentenza. La Spina controp.  
interpolante e si rimette alle decisioni fin' all'  
data dell'art. 410.

Il tentativo di conciliazione finisce con esito negativo  
poiché l'AMAT conferisce che l'offerta non può essere diversa  
da quella formulata anche per gli altri dipendenti,  
con cui che la conciliazione è verbale, regala date odierne  
per le altre contrattazioni.

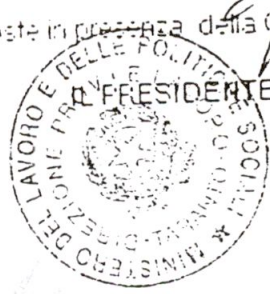
FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

*Manfredo Giamini*

FIRMA DEL LAVORATORE

*Antonio R. De. co*  
*Antonio R. De. co*

Si certifica l'autenticità delle firme delle parti costituite apposte in presenza della Commissione



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

*Man*





OMISSIS

10) Menes + altri e l'AMAT  
 Solo per me: Menes, Orlando, Marz  
 lino, Peruzzi, Cupreano, Muscetta, Pietro  
 anticipata del 26/7/2001 per l'ammontare  
 dell'IVA, Vizzelli F. Lira, Vicerio, Ipp  
 Mole, omitti degli am. Fomoro e  
 Spino. I quali interverranno anche  
 in rappresentanza dei lavoratori  
 Ugo, Romolo, Vito, Vittorio, Solito  
 Rumi, Giuseppe, PAFARO Francesco, Di Toller  
 Mario, Bellini, Lino, Murgelli, Sordani  
 Riquazzi, Fernando, per l'ammontare  
 della domanda. L'AMAT, rappresentata  
 dall'ing. Naticheceline, am. 10, della  
 Olimpia, Limoglie, per le otto delle  
 rivendicazioni, viene messa in discussione,  
 formula una proposta transattiva con  
 l'importo: a) riconoscimento del trattamento  
 economico rivendicato, con decorrenza  
 delle date di sottoscrizione b) per le ri  
 vendicazioni, vengono il 30% del Tiv  
 diti, con rinuncia ad interessi e ri  
 volutorie. Gli avvocati Spino e For  
 mero, al contrario, per l'ammontare in  
 toto le rivendicazioni, dichiarano che i  
 lavoratori, potrebbero accettare una con  
 ciliazione con rinuncia agli interessi e  
 rivolutorie e una riduzione delle  
 quote capitale del 10%, mentre  
 15%, che il pagamento delle spese  
 legali. L'AMAT chiede un rinvio  
 di l'esame della proposta rinviata  
 al 7/9/2001. L'ing. Naticheceline chiede estratto verbale  
 PPA: 20/7/01 Am. Romolo Spino

*[Handwritten signatures]*

OMISSIS -



Al. n° 3

|   | AGENTI                                                                                                                                                                                                                                              | STATO DELLA VERTENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMPORTO LORDO RIVENDICATO, COMPRENSIVO DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA | NOTE                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | CLARELLI DOMENICO                                                                                                                                                                                                                                   | sentenza di appello n° 34/2001, favorevole al lavoratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | £ 24.012.268                                                                  | si propone ricorso per Cassazione |
| 2 | MANCO ANTONIO, MAZZA CIRO, PERRUCCI EUPREPIO, MUSCETTA PIETRO, VIZIELLI FRANCESCO, LIUZZI VINCENZO, PEPE NICOLA, VITO ROMANO, SOITO VITTORIANO, RUSSI GIUSEPPE, CAFARO FRANCESCO, DI FONZO MARIO, BELLINI LUCA, MONGELLI SANDRO e MIGNOZZI FERNANDO | Tentativo di conciliazione esperito in data 20/07/2001: L'Azienda ha proposto: a) riconoscimento del trattamento normativo ed economico rivendicato con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli atti di transazione; b) pagamento delle differenze retributive pregresse in misura pari al 30% del rivendicato, con rinuncia ad interessi e rivalutazione. I lavoratori, pur confermando le rivendicazioni hanno dichiarato di essere disponibili ad accettare la conciliazione delle vertenze con rinuncia ad interessi e rivalutazione, la riduzione della sorte capitale in misura del 10%, massimo 15%, il pagamento delle spese legali. | £ 205.442.960, come da tabulati allegati                                      | SI TRANS.                         |
| 3 | ZACCARIA COSTANZO ed ETTORRE COSIMO                                                                                                                                                                                                                 | Sono stati notificati, da parte dei lavoratori, ricorsi in appello avverso le sentenze di rigetto della domanda. Ma gli appelli sono stati depositati oltre i termini di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | £ 39.247.905, come da tabulati allegati                                       | NO TRANS.                         |
| 4 | D'ANDRIA GIANFRANCO e PALMISANO GIUSEPPE                                                                                                                                                                                                            | Sentenze di rigetto n° 781/1999 e n° 775/1999. Non è stato notificato appello da parte dei lavoratori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | £ 40.470.636, come da tabulati allegati                                       | NO TRANS.                         |
| 5 | PIGNATARO LEONARDO, TODARO COSIMO, SCARDIGNO MARIO, FARELLA GIUSEPPE e SINISI FRANCESCO                                                                                                                                                             | Giudizi di primo grado in corso (udienze Pignataro e Todaro: 29/01/2002; Scardigno, Farella e Sinisi: 23/03/2004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | £ 100.493.333, come da tabulati allegati                                      | SI TRANS.                         |

SI TRANS.

- 1 AGO. 2001



|   | AGENTI                                                         | STATO DELLA VERTENZA                                                                                                                                  | IMPORTO LORDO<br>RIVENDICATO,<br>COMPRESIVO DI<br>INTERESSI E<br>RIVALUTAZIONE<br>MONETARIA | NOTE                                         |
|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6 | CASTELLANO GIUSEPPE                                            | Giudizio di primo grado in corso (udienza 30/01/2002)                                                                                                 | £ 26.645.985                                                                                | NO TRANS.                                    |
| 7 | CAMASSA EMANUELE, MALORGIO<br>FRANCESCO e SANSEVRINO<br>ORAZIO | Camassa ha richiesto il tentativo di conciliazione: senza ulteriore seguito, ad oggi. Malorgio e Sansevrino non sono più alle dipendenze dell'Azienda | £ 25.388.538, come da tabulati allegati                                                     | SI (Camassa)<br>NO (Malorgio,<br>Sansevrino) |

- 1 AGO. 2001



# CONTEGGIO ARRETRATI DIPENDENTI EX CTP

| COGNOME  | NOME     | PERIODO       | LORDO             | INT.           | SVAL.          | TOTALE LORDO      |
|----------|----------|---------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| CLARELLI | DOMENICO | 06/97 - 03/01 | 22.503.431        | 818.325        | 690.512        | 24.012.268        |
|          |          |               | <b>22.503.431</b> | <b>818.325</b> | <b>690.512</b> | <b>24.012.268</b> |

2

CONTEGGIO ARRETRATI DIPENDENTI EX CTP

| COGNOME   | NOME       | PERIODO       | LORDO              | INT.             | SVAL.            | TOTALE LORDO       |
|-----------|------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| BELLINI   | LUCA       | 06/97 - 07/98 | 5.750.730          | 418.146          | 304.161          | 6.473.037          |
| CAFARO    | FRANCESCO  | 06/97 - 07/98 | 5.334.952          | 387.035          | 281.907          | 6.003.894          |
| DI FONZO  | MARIO      | 06/97 - 07/98 | 5.931.182          | 427.498          | 312.578          | 6.671.258          |
| LIUZZI    | VINCENZO   | 08/98 - 03/01 | 15.885.825         | 426.474          | 369.737          | 16.682.036         |
| MANCO     | ANTONIO    | 07/99 - 03/01 | 8.955.555          | 167.573          | 144.566          | 9.267.694          |
| MAZZA     | CIRO       | 06/97 - 03/01 | 16.968.684         | 688.311          | 545.685          | 18.202.680         |
| MIGNOZZI  | FERNANDO   | 08/98 - 03/01 | 16.812.264         | 436.957          | 377.600          | 17.626.821         |
| MONGELLI  | SANDRO     | 06/97 - 03/01 | 17.955.057         | 735.481          | 583.201          | 19.273.739         |
| MUSCETTA  | PIETRO     | 06/97 - 03/01 | 17.810.974         | 802.146          | 651.526          | 19.264.646         |
| PEPE      | NICOLA     | 06/97 - 03/01 | 17.414.963         | 690.223          | 542.609          | 18.647.795         |
| PERRUCCI  | EUPREPIO   | 08/98 - 03/01 | 12.235.032         | 335.757          | 290.843          | 12.861.632         |
| ROMANO    | VITO       | 06/97 - 07/98 | 4.433.469          | 224.420          | 288.697          | 4.946.586          |
| RUSSI     | GIUSEPPE   | 08/98 - 03/01 | 11.464.359         | 314.881          | 272.762          | 12.052.002         |
| SOLITO    | VITTORIANO | 06/97 - 03/01 | 18.535.635         | 740.247          | 587.228          | 19.863.110         |
| VIZZIELLI | FRANCESCO  | 08/98 - 03/01 | 16.793.268         | 436.388          | 376.374          | 17.606.030         |
|           |            |               | <b>192.281.949</b> | <b>7.231.537</b> | <b>5.929.474</b> | <b>205.442.960</b> |



3

## 3) CONTEGGIO ARRETRATI DIPENDENTI EX CTP

| COGNOME  | NOME     | PERIODO       | LORDO             | INT.             | SVAL.            | TOTALE LORDO      |
|----------|----------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ETTORRE  | COSIMO   | 06/97 - 03/01 | 16.946.695        | 693.945          | 549.665          | 18.190.305        |
| ZACCARIA | COSTANZO | 06/97 - 03/01 | 19.703.213        | 747.086          | 607.301          | 21.057.600        |
|          |          |               | <b>36.649.908</b> | <b>1.441.031</b> | <b>1.156.966</b> | <b>39.247.905</b> |

## CONTEGGIO ARRETRATI DIPENDENTI EX CTP

| COGNOME   | NOME       | PERIODO       | LORDO             | INT.             | SVAL.            | TOTALE LORDO      |
|-----------|------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| D'ANDRIA  | GIANFRANCO | 06/97 - 03/01 | 18.231.091        | 722.503          | 578.718          | 19.532.312        |
| PALMISANO | GIUSEPPE   | 06/97 - 03/01 | 19.527.661        | 786.486          | 624.177          | 20.938.324        |
|           |            |               | <b>37.758.752</b> | <b>1.508.989</b> | <b>1.202.895</b> | <b>40.470.636</b> |



5

## 5) CONTEGGIO ARRETRATI DIPENDENTI EX CTP

| COGNOME   | NOME      | PERIODO       | LORDO             | INT.             | SVAL.            | TOTALE LORDO       |
|-----------|-----------|---------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| FARELLA   | GIUSEPPE  | 06/97 - 03/01 | 20.295.531        | 781.700          | 623.747          | 21.700.978         |
| PIGNATARO | LEONARDO  | 06/97 - 03/01 | 20.383.305        | 784.108          | 621.557          | 21.788.970         |
| SCARDIGNO | MARIO     | 06/97 - 03/01 | 20.131.803        | 806.278          | 646.837          | 21.584.918         |
| SINISI    | FRANCESCO | 06/97 - 06/99 | 12.475.508        | 732.500          | 576.783          | 13.784.791         |
| TODARO    | COSIMO    | 06/97 - 03/01 | 20.211.716        | 792.874          | 629.086          | 21.633.676         |
|           |           |               | <b>93.497.863</b> | <b>3.897.460</b> | <b>3.098.010</b> | <b>100.493.333</b> |

6

CONTEGGIO ARRETRATI DIPENDENTI EX CTP

| COGNOME    | NOME     | PERIODO       | LORDO             | INT.           | SVAL.          | TOTALE LORDO      |
|------------|----------|---------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| CASTELLANO | GIUSEPPE | 06/97 - 03/01 | 24.964.296        | 933.927        | 747.762        | 26.645.985        |
|            |          |               | <b>24.964.296</b> | <b>933.927</b> | <b>747.762</b> | <b>26.645.985</b> |



# CONTEGGIO ARRETRATI DIPENDENTI EX CTP

| COGNOME    | NOME      | PERIODO       | LORDO             | INT.             | SVAL.          | TOTALE LORDO      |
|------------|-----------|---------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| CAMASSA    | EMANUELE  | 08/98 - 03/01 | 13.975.280        | 338.670          | 301.175        | 14.615.125        |
| MALORGIO   | FRANCESCO | 06/97 - 07/98 | 5.419.127         | 392.866          | 286.273        | 6.098.266         |
| SANSEVRINO | ORAZIO    | 06/97 - 07/98 | 4.190.405         | 272.870          | 211.872        | 4.675.147         |
|            |           |               | <b>23.584.812</b> | <b>1.004.406</b> | <b>799.320</b> | <b>25.388.538</b> |

7

R

# CONTEGGIO ARRETRATI DIPENDENTI EX CTP

|    | COGNOME    | NOME       | PERIODO       | LORDO      | INT.    | SVAL.   | TOTALE LORDO |
|----|------------|------------|---------------|------------|---------|---------|--------------|
| 1  | CLARELLI   | DOMENICO   | 06/97 - 03/01 | 22.503.431 | 818.325 | 690.512 | 24.012.268   |
| 2  | BELLINI    | LUCA       | 06/97 - 07/98 | 5.750.730  | 418.146 | 304.161 | 6.473.037    |
| 3  | CAFARO     | FRANCESCO  | 06/97 - 07/98 | 5.334.952  | 387.035 | 281.907 | 6.003.894    |
| 4  | DI FONZO   | MARIO      | 06/97 - 07/98 | 5.931.182  | 427.498 | 312.578 | 6.671.258    |
| 5  | LIUZZI     | VINCENZO   | 08/98 - 03/01 | 15.885.825 | 426.474 | 369.737 | 16.682.036   |
| 6  | MANCO      | ANTONIO    | 07/99 - 03/01 | 8.955.555  | 167.573 | 144.566 | 9.267.694    |
| 7  | MAZZA      | CIRO       | 06/97 - 03/01 | 16.968.684 | 688.311 | 545.685 | 18.202.680   |
| 8  | MIGNOZZI   | FERNANDO   | 08/98 - 03/01 | 16.812.264 | 436.957 | 377.600 | 17.626.821   |
| 9  | MONGELLI   | SANDRO     | 06/97 - 03/01 | 17.955.057 | 735.481 | 583.201 | 19.273.739   |
| 10 | MUSCETTA   | PIETRO     | 06/97 - 03/01 | 17.810.974 | 802.146 | 651.526 | 19.264.646   |
| 11 | PEPE       | NICOLA     | 06/97 - 03/01 | 17.414.963 | 690.223 | 542.609 | 18.647.795   |
| 12 | PERRUCCI   | EUPREPIO   | 08/98 - 03/01 | 12.235.032 | 335.757 | 290.843 | 12.861.632   |
| 13 | ROMANO     | VITO       | 06/97 - 07/98 | 4.433.469  | 224.420 | 288.697 | 4.946.586    |
| 14 | RUSSI      | GIUSEPPE   | 08/98 - 03/01 | 11.464.359 | 314.881 | 272.762 | 12.052.002   |
| 15 | SOLITO     | VITTORIANO | 06/97 - 03/01 | 18.535.635 | 740.247 | 587.228 | 19.863.110   |
| 16 | VIZZIELLI  | FRANCESCO  | 08/98 - 03/01 | 16.793.268 | 436.388 | 376.374 | 17.606.030   |
| 17 | ETTORRE    | COSIMO     | 06/97 - 03/01 | 16.946.695 | 693.945 | 549.665 | 18.190.305   |
| 18 | ZACCARIA   | COSTANZO   | 06/97 - 03/01 | 19.703.213 | 747.086 | 607.301 | 21.057.600   |
| 19 | D'ANDRIA   | GIANFRANCO | 06/97 - 03/01 | 18.231.091 | 722.503 | 578.718 | 19.532.312   |
| 20 | PALMISANO  | GIUSEPPE   | 06/97 - 03/01 | 19.527.661 | 786.486 | 624.177 | 20.938.324   |
| 21 | FARELLA    | GIUSEPPE   | 06/97 - 03/01 | 20.295.531 | 781.700 | 623.747 | 21.700.978   |
| 22 | PIGNATARO  | LEONARDO   | 06/97 - 03/01 | 20.383.305 | 784.108 | 621.557 | 21.788.970   |
| 23 | SCARDIGNO  | MARIO      | 06/97 - 03/01 | 20.131.803 | 806.278 | 646.837 | 21.584.918   |
| 24 | SINISI     | FRANCESCO  | 06/97 - 06/99 | 12.475.508 | 732.500 | 576.783 | 13.784.791   |
| 25 | TODARO     | COSIMO     | 06/97 - 03/01 | 20.211.716 | 792.874 | 629.086 | 21.633.676   |
| 26 | CASTELLANO | GIUSEPPE   | 06/97 - 03/01 | 24.964.296 | 933.927 | 747.762 | 26.645.985   |
| 27 | CAMASSA    | EMANUELE   | 08/98 - 03/01 | 13.975.280 | 338.670 | 301.175 | 14.615.125   |
| 28 | MALORGIO   | FRANCESCO  | 06/97 - 07/98 | 5.419.127  | 392.866 | 286.273 | 6.098.266    |
| 29 | SANSEVRINO | ORAZIO     | 06/97 - 07/98 | 4.190.405  | 272.870 | 211.872 | 4.675.147    |

431.241.011 16.835.675 13.624.939 461.701.625



1) di fornire presso per l'assunzione ovvero la  
centina di affilia <sup>m. 34</sup> del 18/3/2001, provvedere  
al dipendente Claudio Innocenti, dipendente  
in data 4/6/2001 e notificata in data 2/7/2001;

2) di ~~non~~ espone in tutto il di risolvere  
trentina ~~del~~ centro viene in essere con  
riguardo ai dipendenti le cui nomi sono ancora  
non ancora in essere (aggiunti Claudio,  
Marco, Maria, Porcino, Mirella, Melli,  
Luigi, Pepe, Romano, Sisto, Rina,  
Cefaro, D. Fazio, Belen, Mancini,  
Alessandro, Pignatari, Todor, Scorsone,  
Carla, Luis, Emma)

3) di dare mandato al dipendente per cui di  
ovvero la difesa della nuova gestione  
dei ordini e ordini dei dipendenti (all. 3)  
sulla base della quale poter definire l'assunzione  
molti li restano di cui al precedente punto 2) -



|                                                                             |                   | Gennaio        | Febbraio      | Marzo          | Aprile        | Maggio        | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALE         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------------|----------------|
| Biglietti di corsa semplice                                                 | 2000              | 220.884        | 219.794       | 252.194        | 222.376       | 257.589       |        |        |        |           |         |          |          | 1.172.837      |                |
|                                                                             | 2001              | 208.103        | 223.168       | 245.887        | 236.942       | 256.693       |        |        |        |           |         |          |          | 1.170.793      |                |
|                                                                             | <b>Variazione</b> | <b>-12.781</b> | <b>3.374</b>  | <b>-6.307</b>  | <b>14.566</b> | <b>-896</b>   |        |        |        |           |         |          |          | <b>-2.044</b>  | <b>-0,17%</b>  |
| Biglietti con validità 90 minuti                                            | 2000              | 18.880         | 16.570        | 18.230         | 17.133        | 19.459        |        |        |        |           |         |          |          | 90.272         |                |
|                                                                             | 2001              | 13.793         | 10.210        | 13.374         | 13.263        | 13.756        |        |        |        |           |         |          |          | 64.396         |                |
|                                                                             | <b>Variazione</b> | <b>-5.087</b>  | <b>-6.360</b> | <b>-4.856</b>  | <b>-3.870</b> | <b>-5.703</b> |        |        |        |           |         |          |          | <b>-25.876</b> | <b>-28,66%</b> |
| Biglietti con validità giornaliera                                          | 2000              | 11.863         | 9.747         | 10.705         | 10.065        | 12.869        |        |        |        |           |         |          |          | 55.249         |                |
|                                                                             | 2001              | 9.469          | 9.029         | 9.897          | 8.917         | 10.358        |        |        |        |           |         |          |          | 47.670         |                |
|                                                                             | <b>Variazione</b> | <b>-2.394</b>  | <b>-718</b>   | <b>-808</b>    | <b>-1.148</b> | <b>-2.511</b> |        |        |        |           |         |          |          | <b>-7.579</b>  | <b>-13,72%</b> |
| Biglietti con Validità 3 giorni                                             | 2000              |                |               |                |               |               |        |        |        |           |         |          |          |                |                |
|                                                                             | 2001              |                |               | 130            | 406           | 154           |        |        |        |           |         |          |          | 690            |                |
|                                                                             | <b>Variazione</b> |                |               | <b>130</b>     | <b>406</b>    | <b>154</b>    |        |        |        |           |         |          |          | <b>690</b>     |                |
| Abbonamenti di libera circolazione                                          | 2000              | 75             | 137           | 110            | 109           | 136           |        |        |        |           |         |          |          | 567            |                |
|                                                                             | 2001              | 122            | 104           | 116            | 191           | 183           |        |        |        |           |         |          |          | 716            |                |
|                                                                             | <b>Variazione</b> | <b>47</b>      | <b>-33</b>    | <b>6</b>       | <b>82</b>     | <b>47</b>     |        |        |        |           |         |          |          | <b>149</b>     | <b>26,28%</b>  |
| Abbonamenti per lavoratori                                                  | 2000              | 308            | 503           | 398            | 393           | 437           |        |        |        |           |         |          |          | 2.039          |                |
|                                                                             | 2001              | 390            | 355           | 398            | 391           | 390           |        |        |        |           |         |          |          | 1.924          |                |
|                                                                             | <b>Variazione</b> | <b>82</b>      | <b>-148</b>   |                | <b>-2</b>     | <b>-47</b>    |        |        |        |           |         |          |          | <b>-115</b>    | <b>-5,64%</b>  |
| Abbonamenti per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe | 2000              | 4.068          | 5.221         | 4.544          | 4.362         | 4.568         |        |        |        |           |         |          |          | 22.763         |                |
|                                                                             | 2001              | 4.620          | 3.940         | 4.786          | 4.265         | 4.057         |        |        |        |           |         |          |          | 21.668         |                |
|                                                                             | <b>Variazione</b> | <b>552</b>     | <b>-1.281</b> | <b>242</b>     | <b>-97</b>    | <b>-511</b>   |        |        |        |           |         |          |          | <b>-1.095</b>  | <b>-4,81%</b>  |
| Abbonamenti per pensionati ultrasessantacinquenni, invalidi e militari      | 2000              | 2.152          | 3.412         | 2.774          | 2.929         | 3.337         |        |        |        |           |         |          |          | 14.604         |                |
|                                                                             | 2001              | 3.041          | 2.448         | 2.996          | 2.966         | 2.997         |        |        |        |           |         |          |          | 14.448         |                |
|                                                                             | <b>Variazione</b> | <b>889</b>     | <b>-964</b>   | <b>222</b>     | <b>37</b>     | <b>-340</b>   |        |        |        |           |         |          |          | <b>-156</b>    | <b>-1,07%</b>  |
| Abbonamenti per altre categorie speciali                                    | 2000              |                |               |                |               |               |        |        |        |           |         |          |          |                |                |
|                                                                             | 2001              |                |               |                |               |               |        |        |        |           |         |          |          |                |                |
|                                                                             | <b>Variazione</b> |                |               |                |               |               |        |        |        |           |         |          |          |                |                |
|                                                                             | 2000              | 258.230        | 255.384       | 288.955        | 257.367       | 298.395       |        |        |        |           |         |          |          | 1.358.331      |                |
|                                                                             | 2001              | 239.538        | 249.254       | 277.584        | 267.341       | 288.588       |        |        |        |           |         |          |          | 1.322.305      |                |
|                                                                             | <b>Variazione</b> | <b>-18.692</b> | <b>-6.130</b> | <b>-11.371</b> | <b>9.974</b>  | <b>-9.807</b> |        |        |        |           |         |          |          | <b>-36.026</b> | <b>-2,65%</b>  |

Elaborazione al 25/06/01



Corrispondenza interna prot. n° \_\_\_\_\_

Taranto, **17 LUG. 2001**

Al Presidente del C.d.A.  
Sig. Enzo Manco  
Al Direttore  
Ing. Giovanni Matichecchia  
SEDE

**Oggetto:** Clarelli Domenico c/ AMAT: giudizio di appello

Le trasmetto, in allegato, l'originale della copia notificata della sentenza n° 34/2001, emessa dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Lavoro, nella controversia indicata in oggetto.

Le comunico che l'eventuale ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.

La suddetta sentenza mi è stata notificata, in qualità di procuratore costituito dell'Azienda, in data 2 luglio 2001.

Distinti saluti

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO  |                          |
| Prot. Arrivo n°            | 9213                     |
| da                         | 17 LUG. 2001             |
| /. Presidente              | <input type="checkbox"/> |
| Cons.re                    | <input type="checkbox"/> |
| Dirigente Amm.vo           | <input type="checkbox"/> |
| Dirigente Tecnico          | <input type="checkbox"/> |
| Direttore dell'Esercizio   | <input type="checkbox"/> |
| Area informatica           | <input type="checkbox"/> |
| Area Legale                | <input type="checkbox"/> |
| Area Personale             | <input type="checkbox"/> |
| Area Movimento             | <input type="checkbox"/> |
| Area Tecnica               | <input type="checkbox"/> |
| Ufficio Ragioneria         | <input type="checkbox"/> |
| Ufficio Prod. del Traffico | <input type="checkbox"/> |
| Ufficio Segreteria         | <input type="checkbox"/> |
| Ufficio Contratti          | <input type="checkbox"/> |

IL RESPONSABILE DELL'AREA LEGALE  
(Avv. Olimpia Cimaglia)

*Olimpia Cimaglia*

69/1A

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA

La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata  
di Taranto - Sezione Lavoro - composta dai Signo-  
ri:

- 1) Dott. Giuseppe SANTARCANGELO -Presidente
  - 2) Dott. Pietro LISA -Consigliere
  - 3) Dott. Gianfranco COCCIOLI -Consigliere REL
- ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di lavoro in grado di appello iscrit-  
ta al N. 76 del Ruolo Generale delle cause  
dell'anno 2000 , discussa e decisa all'udienza  
di discussione del 28/3/2001

**T R A**

CLARELLI Domenico, rappresentato e difeso, con-  
giuntamente e disgiuntamente dagli avv. Rossella  
Spinosa e Francesco Fornaro, ed inoltre dall'avv.  
Francesco De Feis in virtù di procura speciale in  
data 28/3/2001 ed elettivamente domiciliato pres-  
so lo studio dell'avv. F. Fornaro in Taranto alla  
via E. D'Amore 41, giusta mandato apposto a mar-  
gine del ricorso in appello

- APPELLANTE -

Anno 2001

N. 34 SENT.

N. 268 CRON.

**OGGETTO:**

Dichiarazione  
di inapplicabi-  
lità determina-  
zioni azienda-  
li.

4131 Mod. A  
N. Cron.  
CONTROVERSIA LAVORO  
Ind. trasferita  
Taranto, Il 2 LUG. 2001

|                            |      |
|----------------------------|------|
| A.M.A.T. s.p.a. TARANTO    |      |
| Prot. Arrivo n.            | 8346 |
| 02 LUG. 2001               |      |
| V. Presidente              |      |
| Cons. re                   |      |
| Dirigente Amm. vo          |      |
| Dirigente Tecnico          |      |
| Direttore dell'Esercizio   |      |
| Area Informatica           |      |
| Area Legale                |      |
| Area Personale             |      |
| Area Movimento             |      |
| Area Tecnica               |      |
| Ufficio Ragioneria         |      |
| Ufficio Prod. Del Traffico |      |
| Ufficio Segreteria         |      |
| Ufficio Contratti          |      |



E

AZIENDA per la MOBILITA' nell'AREA di TARANTO S.p.A. (A.M.A.T. S.p.A.) Cod. Fisc./P.IVA n° 00146330733, già Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante, Sig. Enzo Manco, rappresentata e difesa, con mandato in calce alla copia notificata del ricorso in appello, dall'avv. Olimpia Cimaglia ed elettivamente domiciliata in Taranto presso di lei alla via Cesare Battisti n° 657 (Ufficio Legale AMAT)

- APPELLATA -

Negli atti e scritti difensivi le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

I PROCURATORI DELL'APPELLANTE:

""Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Sezione Lavoro, previa fissazione dell'udienza a norma dell'art. 435 c.p.c., così provvedere:

A) riformare totalmente la sentenza n. 658 del 24.02.1999 emessa dal Dott. Magazzino, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, depositata in data 06.03.2000, e pertanto:

- accertare e dichiarare illegittima ed inapplicabile, nulla e priva di effetti giuridici la di-

sdetta degli accordi aziendali economici e normativi indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, in quanto non rientrante il lavoratore ricorrente nella categoria dei "neo-assunti", per le motivazioni espresse innanzi;

- per l'effetto, riconoscere i corrispondenti miglioramenti rinvenienti dalla contrattazione aziendale oggetto della disdetta di cui al punto a), a far data dal momento del trasferimento del ricorrente;

- dichiarare illegittima, nulla ed improduttiva di effetti giuridici la previsione del periodo di prova, sempre le le motivazioni innanzi espresse;

B) condannare parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio"".

IL PROCURATORE DELL'APPELLATA:

""Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello - Sezione Lavoro, adita, contrariis reiectis, condividendo le motivazioni rese dal Tribunale nella sentenza impugnata, emettere sentenza di rigetto dell'appello, con conferma integrale delle statuizioni di cui alla sentenza n° 658 del 24 febbraio 1999, depositata il 6 marzo 2000, e con





condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio"".

#### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 10.3.1998, Clarelli Domenico adiva il pretore di Taranto, quale giudice del lavoro e deduceva:

1) che, intervenuto in data 24.7.1996 un accordo tra C.T.P. e A.M.A.T., in forza del quale quest'ultima si era impegnata ad assumere in mobilità (a norma della legge regionale di Puglia n. 13 del 5.8.1993) 22 conducenti di linea del C.T.P. entro il 31.3.1997 e la C.T.P. aveva rinunciato ad opporsi avverso le richieste avanzate dall'A.M.A.T. per le autolinee Taranto - Statte e Taranto - Leporano, precisandosi che il personale C.T.P. da trasferire avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite, con il trattamento economico e normativo in atto presso l'A.M.A.T. al momento del trasferimento, in data 1° giugno del 1997 il trasferimento in questione si era concretizzato, interessando in minima parte volontari ed ex bigliettai riqualificati in conducenti di linea, cosiddetti "forzati";

2) che l'A.M.A.T. aveva inteso applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti economici derivanti dalla contrattazione aziendale, dal momento che il Consiglio di Amministrazione aveva deciso in maniera unilaterale di presentare la disdetta dagli accordi aziendali, in relazione alle future assunzioni, includendo in tale categoria anche i lavoratori trasferiti dal C.T.P., considerandoli, pertanto, quali nuovi assunti;

3) che, inoltre, con dichiarazione del 30.5.1997, il direttore generale dell'A.M.A.T. aveva comunicato la propria decisione unilaterale di assumere i predetti lavoratori a partire dal 1° giugno del 1997 alle dipendenze dell'azienda e in servizio di prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a tempo indeterminato.

Tanto premesso, il Clarelli, deducendo di rientrare nel novero dei lavoratori della C.T.P. per i quali era stato firmato l'accordo e sottoposti al profilato trattamento da parte dell'A.M.A.T., eccepiva l'inapplicabilità del provvedimento n.45 del 21.03 1997 del C.D.A. dell'A.M.A.T.





Sosteneva che, nel caso di questi lavoratori, non si trattava di nuove assunzioni, ma di ricorso alla mobilità interaziendale, così come indicato nella legge regionale n. 13 del 1993 (lì dove, precisandosi che le nuove assunzioni dovevano essere sottoposte all'autorizzazione della giunta regionale, da darsi solo in caso di accertata impossibilità di copertura mediante il ricorso alla mobilità, si faceva chiaramente intendere che esse avevano un carattere residuale ed erano alternative rispetto alla procedura di mobilità) e così come poteva ricavarsi dal d.lgs 29 del 1993 (lì dove, a proposito della mobilità esterna alle singole amministrazioni, si parlava di trasferimenti da disporsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), il che del resto, oltre a potersi ricavare dal mantenimento della qualifica e dell'anzianità maturate, nonché dal fatto che sulle buste paga per un certo periodo come inizio del lavoro fosse stata indicata la data di assunzione presso il C.T.P., trovava conferma anche nella circostanza che era previsto che il TFR maturato non fosse liquidato, come sarebbe stato logico in caso si fosse trattato di nuova assun-

zione, ma trasferito alla data del passaggio in mobilità, come accade nel caso di continuazione dello stesso rapporto di lavoro presso altro ente.

Inoltre, deduceva il ricorrente che, a fronte di questa dinamica, relativa ad un rapporto di lavoro che doveva proseguire con l'A.M.A.T., che, in pratica, riconosceva il maturato economico e normativo, era del tutto illecita la pretesa di sottoporre questo personale ad un periodo di prova della durata di un anno.

Infatti, il ricorrente concludeva col chiedere:

1) che fosse dichiarata l'inapplicabilità della disdetta degli accordi aziendali economici e normativi, perché egli non poteva rientrare nel novero dei neo assunti, con conseguenziale declaratoria di illegittimità del periodo di prova fissato dall' A.M.A.T.; 2) che la resistente fosse condannata al pagamento delle spese processuali.

Si costituiva l'A.M.A.T. che, sollevate eccezioni di rito relative alla pendenza di altri analoghi giudizi ed alla possibilità di riunirli, rilevava, quanto al merito, che, dato il contenuto dell'accordo intervenuto con C.T.P., era evidente





che si trattava di assunzioni nuove, anche perché il ricorso alla procedura di mobilità si asseriva determinare comunque la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l'azienda nella quale transita il lavoratore, specie se, come qui si ipotizzava accadesse, si era di fronte a mobilità non operante nell'ambito di una stessa amministrazione, unico caso nel quale si poteva correttamente parlare di prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro.

Né appariva corretto richiamare la normativa del d.lgs 29/93, perché, a dire della resistente, ne erano contenute disposizioni applicabili soltanto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici non economici, non, quindi, agli enti pubblici economici, quale la resistente sosteneva di essere.

Si era trattato di assicurare condizioni di migliore favore <sup>in per i</sup> ~~in favore dei~~ dipendenti provenienti da aziende cessate ed è per questo che si era prevista, nell'accordo intervenuto, la conservazione della qualifica e dell'anzianità conseguite in precedenza, senza che da ciò però potesse essere desunta la volontà di snaturare il rapporto

di lavoro costituito con la resistente, che doveva considerarsi frutto di nuova assunzione, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Il Pretore, sostanzialmente facendo proprie le argomentazioni giuridiche dell'Amat, ha rigettato la domanda del ricorrente con sentenza del 24.2.91 - 6.3.00   
Avverso tale sentenza, ha proposto appello il lavoratore, deducendo 1) che doveva considerarsi erronea la decisione del primo giudice nella parte in cui era stata ritenuta la sussistenza di una nuova assunzione nell'ambito della procedura concordata seguita nel caso di specie, posto che non vi era stata mai risoluzione dell'originario rapporto di lavoro, presupposto dall'appellante ritenuto indefettibile ai fini di configurare una nuova assunzione e, dunque, la costituzione di un rapporto di lavoro del tutto sganciato da quello precedente; 2) che l'erroneità della decisione, sotto questo profilo, derivava anche dalla constatazione che nessuna lettera di licenziamento o di recesso risultava inviata dalla C.T.P., idonea a far cessare e risolvere il rapporto alle sue dipendenze, dovendosi anche rilevare che la suprema corte aveva avuto modo di chiarire che, ai





fini della mobilità interaziendale ed allo scopo di preservare l'occupazione del personale dipendente da aziende in crisi, occorre procedere col passaggio diretto dei lavoratori da un'azienda ad altra, sempre però previa risoluzione espressa del precedente rapporto, il che qui non era accaduto; 3) che era erronea la decisione per aver trascurato che il passaggio era stato determinato dall'accordo del 24.7.1996, nel quale si prevedeva espressamente il trasferimento presso l'A.M.A.T., sicché, non essendovi cenno alcuno ad un'ipotesi di nuova assunzione, questa andava esclusa, anche perché il pretore aveva del tutto trascurato che la mobilità interaziendale prevede il passaggio da azienda ad azienda in coerenza di rapporto di lavoro, come risulta dalle leggi che, regolandola direttamente, ne affidava-~~va~~ la realizzazione a procedure che prevedono anche accordi in merito alle modalità di transito, accordi che qui erano stati adottati; 4) che il pretore non aveva considerato che il ctp, a conferma della non interruzione del rapporto di lavoro, aveva reso noto che era stato siglato l'accordo con l'A.M.A.T. che prevedeva il trasfe-



rimento, con i criteri della mobilità ex l. 13/93 di n. 22 dipendenti in possesso di certe qualifiche presso l'A.M.A.T., precisando che il trasferimento non avrebbe comportato alcuna interruzione del rapporto di lavoro, con conservazione, in favore del personale trasferito, della qualifica e dell'anzianità maturate presso l'ente di provenienza, nonché dei livelli retributivi, e con il trasferimento del maturato TFR all'ente di destinazione; 5) che la sentenza di primo grado aveva omissso di considerare che l'A.M.A.T. era tenuta al rispetto della buona fede contrattuale, che, in questo caso, era costituita dal fatto che i lavoratori individuati, facendo affidamento su quanto previsto nel contratto tra C.T.P. e A.M.A.T., davano per scontato che la loro adesione non comportava alcun rischio di recesso o disdetta, perché il loro rapporto di lavoro doveva continuare presso l'Amat.

Si è costituita l'A.M.A.T. che ha contestato il gravame: 1) perché doveva considerarsi appieno condivisibile l'affermazione del primo giudice, secondo cui si trattava di procedura di mobilità del tutto particolare, che non esclude la circo-





stanza che, per i lavoratori "transitati in mobilità", vengano a costituirsi nuovi rapporti di lavoro; 2) perché il verbale di intesa tra A.M.A.T. e C.T.P. non poteva essere posto a fondamento delle pretese del lavoratore dal momento che ciò era escluso dal suo contenuto, esattamente individuato, mentre non era corrispondente al vero che l'assunzione fosse precedente alla deliberazione di disdetta degli accordi aziendali, con la conseguenza che non poteva sostenersi l'incidenza della disdetta sul rapporto; 3) perché la buona fede non poteva essere invocata nei confronti di soggetto terzo al contratto, come doveva considerarsi l'A.M.A.T., che non aveva preso parte al contratto tra le organizzazioni sindacali e il C.T.P..

Nell'odierna udienza, il gravame è stato discusso e deciso nel senso indicato nel dispositivo, i motivi del quale la Corte ora passa ad enunciare.

#### Motivi della decisione

L'appello è fondato e deve disporsi l'accoglimento, con le statuizioni conseguenti, che saranno indicate appresso.



A handwritten signature, possibly 'S', is located on the right side of the page, below the circular stamp.

La questione da risolvere, alla luce della domanda avanzata dal lavoratore, è se l'A.M.A.T., una volta eseguito il trasferimento del personale già dipendente C.T.P., avesse o meno il potere di recedere, disdettando il contratto, senza vincoli di sorta, come se si trattasse di personale neo assunto, sottoposto ai tipici controlli che vengono compiuti in sede di prima assunzione, al fine di verificare la idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate.

Al quesito, che così ne deriva, deve darsi una risposta imperniata non su astratti principi, ma sull'esatta individuazione del contenuto degli accordi intercorsi tra le parti e sul concreto atteggiarsi di esse, nelle fasi precedenti, coeve e successive alla conclusione dell'intesa (art. 1362 cc).

Stanti le impostazioni difensive svolte e le argomentazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, non sempre sorrette dallo sforzo di individuare ciò che in concreto è stato concordato, appare opportuno sottolineare che, al fine di verificare la portata di un accordo, se questo (come appare nel caso di specie) è il punto di

partenza ai fini di stabilire gli obblighi assunti, occorre, primariamente, svolgere un esame del testo che permetta di risalire all'intenzione delle parti (criterio di valutazione del contratto, questo, dall'art. 1362 cc ritenuto più importante di quello che si collega a ciò che risulta dalla formulazione letterale) e, poi, considerare il concreto contegno da loro assunto (cfr art. 1362 secondo comma cc), potendo tale elemento di valutazione illuminare su ciò che esse abbiano realmente voluto, dovendosi ricordare che il loro comportamento, anche posteriore alla conclusione di un accordo, proprio perché, secondo *l'id quod plerumque accidit*, è funzionale alla realizzazione di ciò che è stato concordato, è in grado di aiutare nella comprensione ed individuazione della effettiva volontà negoziale.

Ciò posto, ritiene la Corte che il contratto, nel prevedere che il personale da trasferire avrebbe conservato qualifica ed anzianità acquisite presso l'ente di provenienza, senza corresponsione immediata del tfr (in deroga alla disciplina dell'art. 2120 cc), che si stabiliva dover transitare presso l'ente di destinazione, renda evidente che si è trattato non di assunzione



dente che si è trattato non di assunzione nuova, disposta sulla base di condizioni diverse ed autonome, ma dello stesso rapporto che le parti, attraverso la conservazione delle anzianità e qualifica, nonché mediante il mancato pagamento immediato del tfr, hanno inteso mantenere in vita, determinandone soltanto una modificazione soggettiva, sotto il profilo del mutamento del datore, che, anziché continuare ad essere il C.T.P., diventava l'A.M.A.T..

L'accordo del 24.7.1996, infatti, ha un contenuto complesso, nel quale trovano composizione vari aspetti del rapporto tra il C.T.P. e l'A.M.A.T.: infatti, l'intesa, così come è dato desumere dal verbale che ne racchiude il contenuto, non aveva soltanto la funzione di provocare la mobilità interaziendale dei lavoratori già dipendenti del C.T.P., ma mirava anche a dirimere il conflitto sorto tra le parti in merito alle richieste di concessione avanzate dall'Amat, posto che il C.T.P. le aveva contrastate, proponendo opposizione alla Provincia di Taranto.

Nei punti a e b) dell'accordo, infatti, si fa esplicito riferimento a tale aspetto, risultando

da essi che, da un canto, il C.T.P. prendeva l'impegno di ritirare le predette opposizioni e, dall'altro, l'A.M.A.T. assumeva l'obbligo di prendere alle proprie dipendenze i 22 agenti in esubero del Ctp, tra i quali l'appellante: poiché, tale ultimo obbligo, formalizzato nel punto b) dell'accordo, risulta formulato in maniera tale da non lasciare dubbi in merito al nesso con l'obbligo del C.T.P. di rinunciare alle opposizioni (nel punto b, infatti, è detto che "l'A.M.A.T. di Taranto, in conseguenza, si impegna" ), appare evidente che l'obbligo di assumere i 22 si inserisce in un quadro negoziale caratterizzato da reciproche concessioni.

Alla stregua di ciò può ben dirsi che la mobilità interaziendale derivante dall'intesa è elemento di un articolato accordo, col quale mentre l'A.M.A.T. ha raggiunto l'obiettivo di evitare intralci nella procedura avviata dalle sue richieste di concessione, il C.T.P. ha soddisfatto l'esigenza che un certo numero di dipendenti in esubero fosse trasferito alle dipendenze dell'A.M.A.T. in maniera per così dire garantita, vale a dire senza soluzione di continuità,



come se si fosse trattato di prosecuzione del rapporto presso l'originario datore.

Sintomatiche, sotto questo profilo, sono le statuizioni dell'accordo relative sia al mantenimento delle qualifiche ed anzianità pregresse (che non avrebbe avuto senso conservare, se le parti avessero raggiunto un'intesa limitata all'assunzione ex novo presso l'ente di destinazione), sia e soprattutto alla mancata corrispondenza del tfr maturato, con l'obbligo di trasferire "il monte tfr accantonato da ogni singolo lavoratore alla data del passaggio in mobilità, rivalutato come per legge", chiaro essendo che tale previsione, tenuto conto del fatto che - ex art. 2120 cc - è dovuto il tfr alla cessazione del rapporto, in tanto può giustificarsi, in quanto si ritenga che le parti non abbiano voluto porre nel nulla l'originario rapporto, ma mantenerlo in vita, sostituendo semplicemente l'originario datore con altro soggetto, che, alla luce di tali elementi pattizi, deve ritenersi sia subentrato nel rapporto, assumendone tutti gli obblighi, come se esso fosse sorto sin dall'inizio con lui.



Questo, che emerge in maniera chiara dal tenore del contratto intercorso tra C.T.P. e A.M.A.T., trova ulteriore conferma nel contegno successivo da loro adottato (rilevante, come coefficiente di interpretazione della volontà contrattuale ex art. 1362, secondo comma, cc): infatti, nella lettera del 7 agosto del 1996, il direttore del C.T.P., nel comunicare che era intervenuto l'accordo in questione, precisava che il trasferimento (del rapporto di lavoro) non comportava interruzione del rapporto di lavoro; nella busta paga del gennaio del 1998, rilasciata dall'A.M.A.T., si indica come data di assunzione (non quella legata al momento del trasferimento presso l'ente di destinazione, ma) il 1° 12.1981, che ovviamente deve ritenersi sia la data di assunzione alle dipendenze del C.T.P..

Ciò detto, va ora rilevato che la disdetta degli accordi aziendali, così come disposta nella deliberazione del 21 marzo del 1997, al Clarelli comunicata il 23 successivo, non può trovare applicazione nei confronti dell'appellante.

Infatti, nella predetta deliberazione è esplicitamente stabilito che la disdetta avrebbe avuto

valore ed efficacia nei riguardi esclusivi delle future assunzioni, precisandosi (cfr. ultimo capoverso seconda pagina del provvedimento deliberativo) che si volevano fare salvi i "diritti acquisiti".

Poiché alla stregua di quanto detto a proposito del meccanismo negoziale, attraverso il quale si è disposto il trasferimento, deve ritenersi che esso non abbia comportato la nascita di un nuovo rapporto, va escluso che la disdetta potesse valere nei riguardi del Clarelli, posto che costui non poteva essere considerato sottoposto ad una nuova assunzione, tant'è che nella busta paga del gennaio del 1998, come si è detto, risulta indicata, come data di assunzione, quella risalente al 1981, senza neppure alcuna specificazione circa l'originario datore, che aveva proceduto all'assunzione, il che è ulteriormente sintomatico della volontà della stessa A.M.A.T. di considerare il rapporto di lavoro col Clarelli unico, non soggetto ad interruzioni di sorta.

Unico e continuativo essendo il rapporto di lavoro, ne discende, alla stregua dello stesso contenuto della deliberazione di disdetta, che

l'A.M.A.T. non avrebbe potuto farlo rientrare nella sfera di efficacia di essa, appunto perché la deliberazione prevede che la disdetta operi solo nei riguardi di nuovi assunti e, tra l'altro, posta l'effettiva volontà delle parti, come sopra ricostruita, finirebbe col violare i doveri di correttezza e buona fede che riguardano anche l'esecuzione del contratto (cfr art. 1375 c.c.) la pretesa dell'A.M.A.T. di estendere la disdetta anche a coloro che risultano trasferiti alle sue dipendenze con l'intesa di conservare loro i benefici legati alla anzianità e qualifiche conseguite, donde anche l'illegittimità del periodo di prova al quale essi sono stati sottoposti.

Concludendo, va accolto l'appello proposto da Clarelli Domenico e, in conseguenza di ciò, in riforma totale della sentenza impugnata, va dichiarata inapplicabile nei suoi confronti la disdetta degli accordi aziendali, sotto il duplice profilo economico e normativo, di cui alla dichiarazione del 23.3.1997, sicché gli va riconosciuto il trattamento economico e normativo, con i corrispondenti miglioramenti, rivenienti dai



predetti accordi aziendali, a far data dal suo trasferimento.

Le spese del doppio grado del giudizio vanno poste a carico dell'A.M.A.T., soccombente sotto ogni profilo.

Tenuto conto delle questioni affrontate e del valore della lite, vanno liquidate quelle di 1° grado in complessive lire 2 milioni, oltre IVA e CAP, e quelle di 2° grado in complessive lire 1.800.000, oltre IVA e CAP.

Ptm



In accoglimento dell'appello proposto da Domenico Clarelli con ricorso depositato il 2.11.00 in contraddittorio con la SPA A.M.A.T di Taranto, avverso la sentenza del Pretore del lavoro di Taranto in data 24.2.99/6.3.00:

a) dichiara inapplicabile, nei confronti del ricorrente Domenico Clarelli, la disdetta degli accordi aziendali, economici e normativi, indicati nella dichiarazione del 23.3.1997, con il riconoscimento, in favore di esso ricorrente, dei trattamenti economici e normativi, e corrispondenti miglioramenti, rivenienti dalla contrattazione

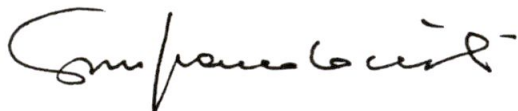


aziendale a far data dal momento del suo trasferimento;

b) condanna la Spa A.M.A.T. al pagamento del doppio grado del giudizio in favore di Clarelli Domenico che liquida, quanto al giudizio pretoriale, in complessive £.2.000.000, di cui £.1.400.000 per onorario di difensore, oltre IVA e CAP, e, quanto al giudizio di secondo grado, in £.1.800.000, di cui £.1.350.000 per onorario difensivo, oltre IVA e CAP.

Taranto, 28.3.2001

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



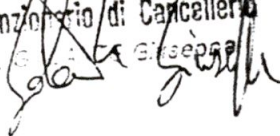
Depositato in Cancelleria

5/26/01 U. 2001

11

Il Funzionario di Cancelleria

Dr. G. G. G. G. G.



DATA COMUNICAZIONE  
ALLE PARTI COSTITUITE  
Taranto, 4.4.2001



IL CANCELLIERE





**CORTE DI APPELLO DI LECCE**  
**Sez. distaccata di TARANTO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti  
e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al  
Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della  
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.  
E' Copia Conforme all'Originale che si rilascia in forma esecutiva  
a richiesta dell'Avv. FRANCESCO FORMANO

Taranto - 6 GIU. 2001



IL CANCELLIERE  
F.to Il Funzionario di Cancelleria  
Dr. GALANTE Giuseppe

Copia Conforme  
Taranto, - 6 GIU. 2001  
Il Funzionario di Cancelleria  
Dr. GALANTE Giuseppe





VITO TAMBURRANO  
UFFICIALE DI CANTIERO B.3  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO



O.d.G. del

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N°

|                  |          |     |             |
|------------------|----------|-----|-------------|
| Deliberazione n° | ___/2001 | del | ___/___/___ |
|------------------|----------|-----|-------------|

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**Contenzioso ex dipendenti C.T.P.**

Ufficio proponente: Area Legale

**ALLEGATI/NOTE:**

- 1) Verbale di mancato accordo presso la Commissione di Conciliazione Clarelli C/ AMAT;
- 2) Verbale Commissione di Conciliazione Manco Antonio +14;
- 3) Prospetto riepilogativo.

Il Direttore, d'intesa con il Capo Area Legale, riferisce quanto segue:

In data 20/07/2001 è stato esperito il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., a seguito di singole richieste di convocazione inoltrate dai dipendenti Clarelli Domenico, Manco Antonio, Mazza Ciro, Perrucci Euprepio, Muscetta Pietro, Vizzielli Francesco, Liuzzi Vincenzo, Pepe Nicola, Vito Romano, Solito Vittoriano, Russi Giuseppe, Cafaro Francesco, Di Fonzo Mario, Bellini Luca, Mongelli Sandro e Mignozzi Fernando, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Fornaro e Rossella Spinosa.

Si precisa che Clarelli Domenico ha richiesto il tentativo di conciliazione in quanto intende agire perché sia accertato e dichiarato il suo diritto a percepire la somma di £ 28.021.485, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di differenze retributive non corrisposte sino al 30/04/2001, per l'illegittima applicazione della disdetta degli accordi aziendali, intervenuta con deliberazione n° 45/1997, conformemente a quanto deciso con dispositivo della Corte di Appello - Sezione Lavoro in data 28/03/2001.

Per quanto attiene, invece, i dipendenti Manco Antonio, Mazza Ciro, Perrucci Euprepio, Muscetta Pietro, Vizzielli Francesco, Liuzzi Vincenzo, Pepe Nicola, Vito Romano, Solito Vittoriano, Russi Giuseppe, Cafaro Francesco, Di Fonzo Mario, Bellini Luca, Mongelli Sandro e Mignozzi Fernando hanno richiesto il tentativo di conciliazione in quanto intendono agire perché sia accertato e dichiarato: a) l'inapplicabilità nei loro confronti della disdetta degli accordi aziendali, intervenuta con deliberazione n° 45/1997; b) il diritto alle differenze retributive rivenienti dalla mancata corresponsione delle voci retributive, oggetto della disdetta di cui al precedente punto; c) il diritto al risarcimento del danno ex art. 1223 e 1224 c.c.;



d) la conseguente condanna dell'AMAT alla disapplicazione, nei loro confronti, della disdetta degli accordi aziendali, nonché al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive, interessi, rivalutazione e risarcimento del danno.

I dipendenti in oggetto sono stati assunti nel 1997, con decorrenze diverse a partire dal 1° giugno 1997, dall'AMAT a seguito di un Protocollo d'Intesa intervenuto tra l'Azienda ed il C.T.P. in data 24/07/1996, alla presenza del Presidente della Provincia di Taranto, in virtù del quale l'AMAT si impegnavo ad assumere n° 22 conducenti di linea provenienti dal C.T.P. e, quest'ultimo, rinunciava ad opporsi alle richieste dell'AMAT di ottenere la concessione dei servizi di linea sui percorsi Taranto-Leporano centro e Taranto-Statte.

Il suddetto accordo prevedeva che il personale del CTP avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite presso il Consorzio ed avrebbe acquisito: "il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al momento del trasferimento"; veniva, altresì, previsto che il T.F.R. accantonato dal C.T.P. per ciascun dipendente sarebbe stato trasferito all'AMAT.

L'AMAT, con deliberazione n° 45 del 21/03/1997, aveva disdettato tutti gli accordi aziendali economici e normativi relativamente ai nuovi assunti; si precisa che si trattava di accordi senza previsione di termine e, come tali, legittimamente disdettabili unilateralmente.

All'atto delle assunzioni dei dipendenti in oggetto, avvenute dal 1° giugno 1997 in poi, l'AMAT ha applicato agli stessi il trattamento normativo ed economico riveniente dalla contrattazione nazionale, precisando che qualora il dipendente avesse percepito un miglior trattamento economico presso il C.T.P., gli sarebbe stato corrisposto un assegno ad personam per la relativa differenza: quest'ultima previsione rappresentava una condizione di miglior favore per il dipendente, condizione riveniente dal Protocollo d'Intesa del 24/07/1996.

Per i lavoratori assunti veniva previsto il "patto di prova".

Con ricorsi notificati all'AMAT durante l'anno 1998, i dipendenti Clarelli Domenico, Zaccaria Costanzo, Ettore Cosimo, D'Andria Gianfranco, Palmisano Giuseppe, Pignataro Leonardo, Todaro Cosimo, Scardigno Mario, Farella Giuseppe e Sinisi Francesco hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro, eccependo l'inapplicabilità della disdetta degli accordi aziendali nei loro confronti, in quanto, nella fattispecie, non si trattava di "nuove assunzioni", bensì di "ricorso alla mobilità interaziendale".

I giudizi proposti da Clarelli Domenico, Zaccaria Costanzo, Ettore Cosimo sono terminati con sentenze, emesse dal Dr. Cosimo Magazzino, di rigetto della domanda; i giudizi proposti da D'Andria Gianfranco e Palmisano Giuseppe con sentenze, di rigetto, emesse dal Dr. Vito Voza.

I giudizi proposti da Pignataro Leonardo e Todaro Cosimo, pendono dinanzi alla Dr.ssa Palma e saranno discussi all'udienza del 29/01/2002, mentre i giudizi proposti da Scardigno Mario, Farella Giuseppe e Sinisi Francesco pendono dinanzi al Dr. De Napoli e saranno discussi all'udienza del 23/03/2004.

Clarelli Domenico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Fornaro e Rossella Spinosa, cui in sede di discussione del ricorso è stato affiancato anche l'Avv. Francesco De Feis, ha proposto appello avverso la sentenza n° 658, emessa il 24/02/1999, depositata in data 06/03/2000, dal Dr. Cosimo Magazzino.

La Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha accolto l'appello



proposto dal Clarelli, con sentenza n°34 del 28/03/2001, depositata in data 04/06/2001 e notificata, ad ogni effetto di legge, in data 02/07/2001.

La suddetta sentenza n° 34/2001 ha dichiarato l'inapplicabilità nei confronti del Clarelli della disdetta degli accordi aziendali, normativi ed economici, di cui alla deliberazione n° 45/1997, con il riconoscimento, in favore dello stesso, "dei trattamenti economici e normativi, e corrispondenti miglioramenti, rivenienti dalla contrattazione aziendale a far data dal momento del suo trasferimento".

In esecuzione della suddetta sentenza, l'AMAT sta applicando al Clarelli, con decorrenza 1° aprile 2001, il trattamento economico e normativo riveniente dagli accordi aziendali, oggetto della disdetta di cui alla deliberazione n° 45/1997.

In data 20/07/2001, dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, il sottoscritto, giusta delega a firma del Presidente, ha rappresentato l'Azienda nelle procedure conciliative di cui alla presente relazione, assistito dall'Avv. Olimpia Cimaglia, ed ha proposto, giusta indicazioni ricevute, di transigere le vertenze alle seguenti condizioni:

**A) Clarelli Domenico:** pagamento delle differenze retributive sino al 31/03/2001 nella misura del 30% del dovuto, a mero titolo transattivo;

**B) Manco Antonio + 14:** a) riconoscimento del trattamento normativo ed economico rivendicato con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli atti di transazioni; b) pagamento delle differenze retributive pregresse in misura del 30% del rivendicato, con rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria.

Per quanto attiene alla vertenza Clarelli, i legali dello stesso hanno contestato la proposta ed è stato redatto un verbale di mancata conciliazione; pertanto il Clarelli intraprenderà il giudizio per ottenere quanto richiesto.

Per quanto attiene, invece, alle altre vertenze, gli Avv.ti Spinosa e Fornaro, pur confermando le rivendicazioni, hanno dichiarato che i lavoratori potrebbero accettare una conciliazione delle vertenze con rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria sulle somme debende ed una riduzione della sorte capitale in misura del 10%, massimo 15%, oltre il pagamento delle spese legali.

A questo punto è stato chiesto un rinvio per poter relazionare al C.d.A. e la riunione è stata aggiornata al 7 settembre p.v.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, ritengo sia opportuno proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n° 34/2001 emessa, nella controversia Clarelli c/ AMAT, dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in data 28/03/2001, depositata il 04/06/2001 e notificata al procuratore costituito in giudizio in data 02/07/2001, poiché la sentenza non appare correttamente motivata.

Per quanto attiene, invece, le ulteriori vertenze esaminate (Manco Antonio + 14), si allegano i conteggi relativi alla eventuali differenze retributive, sino al 31/03/2001 o alla data di cessazione del rapporto di lavoro con l'AMAT, ove precedente, dovute ai lavoratori qualora si dovesse decidere di proseguire nel tentativo di comporre bonariamente le controversie in atto.

Relativamente agli altri agenti assunti dall'AMAT a seguito dell'accordo sottoscritto in data 24/07/1996, si precisa quanto segue.

**A) Zaccaria Costanzo ed Ettore Cosimo:** in data 31/07/2001 sono stati notificati all'Avv. Cimaglia, procuratore dell'Azienda costituito in giudizio, ad istanza dei lavoratori, difesi dagli Avv.ti Fornaro e Spinosa, i ricorsi in appello avverso le



sentenze n° 659/1999 e n°657/1999, entrambe emesse in data 24/02/1999, depositate in data 06/03/2000.

Si evidenzia che i ricorsi in appello sono stati depositati presso la Cancelleria della Corte di Appello in data 19/04/2001, vale a dire oltre i termini di legge.

E' stata fissata l'udienza del 28/11/2001 per la discussione degli appelli.

**B) D'Andria Gianfranco e Palmisano Giuseppe:** a tutt'oggi non sono stati notificati, ad istanza dei lavoratori, ricorsi in appello avverso le sentenze, di rigetto della domanda, n°781/1999 e n°775/1999, emesse in data 01/03/1999 e depositate in data 08/06/2000.

**C) Castellano Giuseppe:** aveva notificato, in data 24/03/2000, ricorso e pedissequo verbale di udienza, con il quale il Giudice, dato atto del mancato rispetto del termine minimo di trenta giorni tra il giorno della notifica del precedente ricorso all'AMAT e la data dell'udienza, autorizzava il ricorrente a rinnovare la notifica del ricorso all'AMAT, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 02/05/2001: oggetto del contendere la violazione del verbale di intesa del 24/07/1996.

Sta di fatto che il Castellano, con nota raccomandata del 10/05/2000, prot. aziendale n° 4490 del 15/05/2000 a firma dell'Avv. Vito Basile, nonché dello stesso Castellano, ha dichiarato di "rinunciare all'azione" proposta; all'udienza del 02/05/2001, sono comparsi i legali rappresentanti dell'AMAT e del CTP ed il Castellano ha precisato che intendeva rinunciare all'azione nei confronti del CTP, ma che revocava tale rinuncia nei confronti dell'AMAT.

I legali delle due Aziende hanno rilevato che la rinuncia all'azione, vertendosi in ambito sostanziale e non processuale, non ha bisogno di formale accettazione, in quanto ha già raggiunto i suoi effetti, con la ricezione della stessa; ad ogni buon conto i legali rappresentati delle due Aziende hanno espressamente accettato la rinuncia.

La causa è stata rinviata all'udienza del 30/01/2002, fatti salvi i diritti di prima udienza per l'AMAT.

Per una disamina complessiva della situazione, si allegano anche i conteggi relativi a Castellano Giuseppe.

**D) Camassa Giuseppe, Malorgio Francesco e Sansevrino Orazio:** ad istanza del Camassa, assistito dall'Avv. Raffaele Malandrini, è pervenuta all'Azienda la convocazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto per il giorno 26/10/2000, per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ma l'Azienda non è comparsa. Non si hanno notizie, ad oggi, di ulteriore seguito delle vertenze. Si rileva che il Camassa è, tuttora, alle dipendenze dell'Azienda, mentre per Malorgio e Sansevrino il rapporto di lavoro con l'AMAT S.p.A. è cessato per cambio azienda.

Si allega prospetto riepilogativo (all. n° 3), corredato delle schede dei conteggi inerenti le somme relative alle differenze retributive eventualmente dovute.

Il Capo Area \_\_\_\_\_

Il Dirigente Amm/vo-Tecnico \_\_\_\_\_

Il Direttore \_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- a voti unanimi

### DELIBERA

- di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello n° 34 del 28/03/2001, favorevole al dipendente Clarelli Domenico, depositata in data 4/06/2001 e notificata in data 02/07/2001;
- di esperire un tentativo di risoluzione transattiva delle controversie in ~~essere~~ <sup>atto</sup> con riguardo ai dipendenti le cui azioni giudiziarie siano ancora in essere (agenti: Clarelli, Manco, Mazza, Perrucci, Muscetta, Vizzielli, Liuzzi, Pepe, Romano, Solito, Russi, Cafaro, Di Fonzo, Bellini, Mongelli, Mignozzi, Pignataro, Todaro, Scardigno, ~~Farella, Scardigno, Farella, Sinisi, Camassa~~ <sup>Postellomo</sup>);
- di dare mandato al Presidente per ciò che concerne la definizione della misura percentuale dei crediti vantati dai dipendenti (allegato 3) sulla base della quale poter definire transattivamente le vertenze di cui al precedente comma.



O.d.G. del

2/3/2001

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE N°

5

Deliberazione n° \_\_\_/2001

del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**Contenzioso ex dipendenti C.T.P.**

Ufficio proponente: Area Legale

**ALLEGATI/NOTE:**

- 1) Verbale di mancato accordo presso la Commissione di Conciliazione Clarelli C/ AMAT;
- 2) Verbale Commissione di Conciliazione Manco Antonio +14;
- 3) Prospetto riepilogativo.

Il Direttore, d'intesa con il Capo Area Legale, riferisce quanto segue:  
In data 20/07/2001 è stato esperito il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., a seguito di singole richieste di convocazione inoltrate dai dipendenti Clarelli Domenico, Manco Antonio, Mazza Ciro, Perrucci Euprepio, Muscetta Pietro, Vizzielli Francesco, Liuzzi Vincenzo, Pepe Nicola, Vito Romano, Solito Vittoriano, Russi Giuseppe, Cafaro Francesco, Di Fonzo Mario, Bellini Luca, Mongelli Sandro e Mignozzi Fernando, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Fornaro e Rossella Spinosa.

Si precisa che Clarelli Domenico ha richiesto il tentativo di conciliazione in quanto intende agire perché sia accertato e dichiarato il suo diritto a percepire la somma di £ 28.021.485, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di differenze retributive non corrisposte sino al 30/04/2001, per l'illegittima applicazione della disdetta degli accordi aziendali, intervenuta con deliberazione n° 45/1997, conformemente a quanto deciso con dispositivo della Corte di Appello - Sezione Lavoro in data 28/03/2001.

Per quanto attiene, invece, i dipendenti Manco Antonio, Mazza Ciro, Perrucci Euprepio, Muscetta Pietro, Vizzielli Francesco, Liuzzi Vincenzo, Pepe Nicola, Vito Romano, Solito Vittoriano, Russi Giuseppe, Cafaro Francesco, Di Fonzo Mario, Bellini Luca, Mongelli Sandro e Mignozzi Fernando hanno richiesto il tentativo di conciliazione in quanto intendono agire perché sia accertato e dichiarato: a) l'inapplicabilità nei loro confronti della disdetta degli accordi aziendali, intervenuta con deliberazione n° 45/1997; b) il diritto alle differenze retributive rivenienti dalla mancata corresponsione delle voci retributive, oggetto della disdetta di cui al precedente punto; c) il diritto al



risarcimento del danno ex art. 1223 e 1224 c.c.; d) la conseguente condanna dell'AMAT alla disapplicazione, nei loro confronti, della disdetta degli accordi aziendali, nonché al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive, interessi, rivalutazione e risarcimento del danno.

I dipendenti in oggetto sono stati assunti nel 1997, con decorrenze diverse a partire dal 1° giugno 1997, dall'AMAT a seguito di un Protocollo d'Intesa intervenuto tra l'Azienda ed il C.T.P. in data 24/07/1996, alla presenza del Presidente della Provincia di Taranto, in virtù del quale l'AMAT si impegna-va ad assumere n° 22 conducenti di linea provenienti dal C.T.P. e, quest'ultimo, rinunciava ad opporsi alle richieste dell'AMAT di ottenere la concessione dei servizi di linea sui percorsi Taranto-Leporano centro e Taranto-Statte.

Il suddetto accordo prevedeva che il personale del CTP avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite presso il Consorzio ed avrebbe acquisito: "il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al momento del trasferimento"; veniva, altresì, previsto che il T.F.R. accantonato dal C.T.P. per ciascun dipendente sarebbe stato trasferito all'AMAT.

L'AMAT, con deliberazione n° 45 del 21/03/1997, aveva disdetto tutti gli accordi aziendali economici e normativi relativamente ai nuovi assunti; si precisa che si trattava di accordi senza previsione di termine e, come tali, legittimamente disdettabili unilateralmente.

② All'atto delle assunzioni dei dipendenti in oggetto, avvenute dal 1° giugno 1997 in poi, l'AMAT ha applicato agli stessi il trattamento normativo ed economico riveniente dalla contrattazione nazionale, precisando che qualora il dipendente avesse percepito un miglior trattamento economico presso il C.T.P., gli sarebbe stato corrisposto un assegno ad personam per la relativa differenza: quest'ultima previsione rappresentava una condizione di miglior favore per il dipendente, condizione riveniente dal Protocollo d'Intesa del 24/07/1996.

Per i lavoratori assunti veniva previsto il "patto di prova".

Con ricorsi notificati all'AMAT durante l'anno 1998, i dipendenti Clarelli Domenico, Zaccaria Costanzo, Ettore Cosimo, D'Andria Gianfranco, Palmisano Giuseppe, Pignataro Leonardo, Todaro Cosimo, Scardigno Mario, Farella Giuseppe e Sinisi Francesco hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro, eccependo l'inapplicabilità della disdetta degli accordi aziendali nei loro confronti, in quanto, nella fattispecie, non si trattava di "nuove assunzioni", bensì di "ricorso alla mobilità interaziendale".

I giudizi proposti da Clarelli Domenico, Zaccaria Costanzo, Ettore Cosimo sono terminati con sentenze, emesse dal Dr. Cosimo Magazzino, di rigetto della domanda; i giudizi proposti da D'Andria Gianfranco e Palmisano Giuseppe con sentenze, di rigetto, emesse dal Dr. Vito Voza.

I giudizi proposti da Pignataro Leonardo e Todaro Cosimo, pendono dinanzi alla Dr.ssa Palma e saranno discussi all'udienza del 29/01/2002, mentre i giudizi proposti da Scardigno Mario, Farella Giuseppe e Sinisi Francesco pendono dinanzi al Dr. De Napoli e saranno discussi all'udienza del 23/03/2004.

Clarelli Domenico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Fornaro e



Rossella Spinosa, cui in sede di discussione del ricorso è stato affiancato anche l'Avv. Francesco De Feis, ha proposto appello avverso la sentenza n° 658, emessa il 24/02/1999, depositata in data 06/03/2000, dal Dr. Cosimo Magazzino.

La Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha accolto l'appello proposto dal Clarelli, con sentenza n°34 del 28/03/2001, depositata in data 04/06/2001 e notificata, ad ogni effetto di legge, in data 02/07/2001.

La suddetta sentenza n° 34/2001 ha dichiarato l'inapplicabilità nei confronti del Clarelli della disdetta degli accordi aziendali, normativi ed economici, di cui alla deliberazione n° 45/1997, con il riconoscimento, in favore dello stesso, "dei trattamenti economici e normativi, e corrispondenti miglioramenti, rivenienti dalla contrattazione aziendale a far data dal momento del suo trasferimento".

In esecuzione della suddetta sentenza, l'AMAT sta applicando al Clarelli, con decorrenza 1° aprile 2001, il trattamento economico e normativo riveniente dagli accordi aziendali, oggetto della disdetta di cui alla deliberazione n° 45/1997.

In data 20/07/2001, dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, il sottoscritto, giusta delega a firma del Presidente, ha rappresentato l'Azienda nelle procedure conciliative di cui alla presente relazione, assistito dall'Avv. Olimpia Cimaglia, ed ha proposto, giusta indicazioni ricevute, di transigere le vertenze alle seguenti condizioni:

**A)** Clarelli Domenico: pagamento delle differenze retributive sino al 31/03/2001 nella misura del 30% del dovuto, a mero titolo transattivo;

**B)** Manco Antonio + 14: a) riconoscimento del trattamento normativo ed economico rivendicato con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli atti di transazione; b) pagamento delle differenze retributive pregresse in misura del 30% del rivendicato, con rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria.

Per quanto attiene alla vertenza Clarelli, i legali dello stesso hanno contestato la proposta ed è stato redatto un verbale di mancata conciliazione; pertanto il Clarelli intraprenderà il giudizio per ottenere quanto richiesto.

Per quanto attiene, invece, alle altre vertenze, gli Avv. Spinosa e Fornaro, pur confermando le rivendicazioni, hanno dichiarato che i lavoratori potrebbero accettare una conciliazione delle vertenze con rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria sulle somme debende ed una riduzione della sorte capitale in misura del 10%, massimo 15%, oltre il pagamento delle spese legali.

A questo punto è stato chiesto un rinvio per poter relazionare al C.d.A. e la riunione è stata aggiornata al 7 settembre p.v.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, ritengo sia opportuno proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n° 34/2001 emessa, nella controversia Clarelli c/ AMAT, dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in data 28/03/2001, depositata il 04/06/2001 e notificata al procuratore costituito in giudizio in data 02/07/2001, poiché la sentenza non appare correttamente motivata.



Per quanto attiene, invece, le ulteriori vertenze esaminate (Manco Antonio + 14), si allegano i conteggi relativi alla eventuali differenze retributive, si - no al 31/03/2001 o alla data di cessazione del rapporto di lavoro con l'AMAT, ove precedente, dovute ai lavoratori qualora si dovesse decidere di proseguire nel tentativo di comporre bonariamente le controversie in atto. Relativamente agli altri agenti assunti dall'AMAT a seguito dell'accordo sottoscritto in data 24/07/1996, si precisa quanto segue.

**A) Zaccaria Costanzo ed Ettore Cosimo:** in data 31/07/2001 sono stati notificati all'Avv. Cimaglia, procuratore dell'Azienda costituito in giudizio, ad istanza dei lavoratori, difesi dagli Avv. Fornaro e Spinosa, i ricorsi in appello avverso le sentenze n° 659/1999 e n° 657/1999, entrambe emesse in data 24/02/1999, depositate in data 06/03/2000.

Si evidenzia che i ricorsi in appello sono stati depositati presso la Cancelleria della Corte di Appello in data 19/04/2001, vale a dire oltre i termini di legge.

E' stata fissata l'udienza del 28/11/2001 per la discussione degli appelli.

**B) D'Andria Gianfranco e Palmisano Giuseppe:** a tutt'oggi non sono stati notificati, ad istanza dei lavoratori, ricorsi in appello avverso le sentenze, di rigetto della domanda, n° 781/1999 e n° 775/1999, emesse in data 01/03/1999 e depositate in data 08/06/2000.

**C) Castellano Giuseppe:** aveva notificato, in data 24/03/2000, ricorso e pedissequo verbale di udienza, con il quale il Giudice, dato atto del mancato rispetto del termine minimo di trenta giorni tra il giorno della notifica del precedente ricorso all'AMAT e la data dell'udienza, autorizzava il ricorrente a rinnovare la notifica del ricorso all'AMAT, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 02/05/2001: oggetto del contendere la violazione del verbale di intesa del 24/07/1996.

Sta di fatto che il Castellano, con nota raccomandata del 10/05/2000, prot. aziendale n° 4490 del 15/05/2000 a firma dell'Avv. Vito Basile, nonché dello stesso Castellano, ha dichiarato di "rinunciare all'azione" proposta; all'udienza del 02/05/2001, sono comparsi i legali rappresentanti dell'AMAT e del CTP ed il Castellano ha precisato che intendeva rinunciare all'azione nei confronti del CTP, ma che revocava tale rinuncia nei confronti dell'AMAT.

I legali delle due Aziende hanno rilevato che la rinuncia all'azione, vertendosi in ambito sostanziale e non processuale, non ha bisogno di formale accettazione, in quanto ha già raggiunto i suoi effetti, con la ricezione della stessa; ad ogni buon conto i legali rappresentati delle due Aziende hanno espressamente accettato la rinuncia.

La causa è stata rinviata all'udienza del 30/01/2002, fatti salvi i diritti di prima udienza per l'AMAT.

Per una disamina complessiva della situazione, si allegano anche i conteggi relativi a Castellano Giuseppe.

**D) Camassa Giuseppe, Malorgio Francesco e Sansevrino Orazio:** ad istanza del Camassa, assistito dall'Avv. Raffaele Malandrini, è pervenuta all'Azienda la convocazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto per il giorno 26/10/2000, per l'esperimento del tentativo di con-

ciliazione, ma l'Azienda non è comparsa. Non si hanno notizie, ad oggi, di ulteriore seguito delle vertenze.

Si rileva che il Camassa è, tuttora, alle dipendenze dell'Azienda, mentre per Malorgio e Sansevrino il rapporto di lavoro con l'AMAT S.p.A. è cessato per cambio azienda.

Si allega prospetto riepilogativo (all. n° 3), corredato delle schede dei conteggi relativi alle somme relative alle differenze retributive eventualmente dovute.

Il Capo Area

*Camassa*

Il Dirigente Amm/vo-Tecnico

\_\_\_\_\_

Il Direttore

*[Signature]*

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- a voti

**DELIBERA**

1) *di pro*



1) consenso for all?

2) Transparence en Tur

3) Ammandere al Puntate la dispozione in  
avuto alla % sulle quali sperare la

Transparence —